



Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 33 del 11 aprile 2025 seduta n. 6;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 51 del 14 aprile 2025 seduta n. 7;

**Regolamento dei Master Accademici,
dei Corsi di Alta Formazione e di Formazione
permanente e ricorrente**

**TITOLO I
CORSI MASTER**

Art.1 - Corsi per il conseguimento del diploma Master

1. L'Accademia di Macerata, in attuazione di quanto previsto dalle norme di settore, promuove corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi master di primo e secondo livello.
2. La denominazione "Master" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al regolamento didattico dell'istituzione e al presente regolamento.
3. I corsi master accademici costituiscono percorsi formativi diretti ad offrire al diplomato di primo e secondo livello dirette competenze in ambito professionale e/o in specifici settori dello stesso.
4. L'istituzione dei corsi master accademici non comporta oneri aggiuntivi per l'Accademia, anche per quanto concerne le risorse logistiche.
5. I master possono essere gestiti anche in convenzione con enti, associazioni, fondazioni, pubbliche e private, di comprovata esperienza nel settore di riferimento. La convenzione deve essere approvata con delibera del c.a. e del c.d.a. dell'Accademia.
6. La gestione di indirizzo dei master è di stretta competenza del Centro Studi e Ricerche dell'Accademia. Il Direttore del centro ne segue le finalità e controlla le attività di ricerca applicata correlate, anche tramite un delegato direttore del master.

Art.2 - Caratteristiche dei corsi Master

1. I corsi master hanno la durata annuale con un impegno didattico di 1500 ore complessive per l'acquisizione di crediti formativi pari a 60 ECTS.
2. I corsi master accademici comprendono un numero complessivo di ore di attività didattica frontale, inclusive di lezioni e didattica interattiva, e altre forme di studio guidato, lo stage professionalizzante e l'attività di svolgimento dell'elaborato di tesi con la valutazione finale. L'insieme delle suddette attività sono integrate dall'impegno costituito dallo studio e dalla preparazione individuale per le verifiche e le valutazioni in itinere.
3. I corsi master accademici possono essere erogati anche con l'utilizzo di forme di didattica ed in lingua diversa dall'italiano.
4. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso. Sono previste deroghe se collegate ad attività di stage o per finalità caratterizzanti del corso legate a

particolari e specifiche attività professionalizzanti (come ad esempio collaborazioni con aziende, musei, gallerie d'arte, stagioni teatrali, festival o eventi in genere).

5. L'incidenza dell'attività formativa dedicata agli stage non può essere inferiore al 20% (300 ore) dell'attività formativa complessiva del corso (1500 ore), e pari al 30% (450) qualora comprenda anche l'elaborato finale di tesi applicato all'attività di pertinenza svolta in sede di stage. Mentre la didattica frontale non può essere inferiore al 20% (300 ore) della medesima attività formativa complessiva del corso.
6. Le attività didattiche del Master sono articolate in moduli formativi. Ogni modulo deve prevedere un numero di ore di didattica corrispondente a un determinato numero di crediti e delle eventuali prove di verifica intermedie. Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze e all'accertamento della frequenza.
7. E' necessario il 75% delle presenze ai fini del rilascio del Diploma Master, in caso contrario si potranno rilasciare certificazioni attestanti il profitto conseguito nei singoli moduli frequentati con la dichiarazione dei CFA/ECTS rilasciati in base alla frequenza svolta e certificata e alle valutazioni di merito conseguite.
8. Son previste valutazioni in itinere del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo e riferite ad ogni singolo modulo svolto e previsto nel piano di studi. Le valutazioni sono espresse in trentesimi e parametrare al sistema di valutazione europeo vigente.
9. Al termine del corso è prevista una prova finale per il conseguimento del titolo. La commissione giudicatrice per la prova finale esprime la propria votazione in centodecimi e può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. La valutazione finale è parametrata al sistema di valutazione europeo vigente.
10. Il rilascio dei diplomi, a cura della segreteria studenti dell'Accademia, può avvenire solo dopo il controllo della regolarità della posizione dello studente.

Art.3 - Requisiti di accesso

1. I corsi master accademici sono corsi di studio a numero programmato; il massimo ed il numero minimo di posti per ciascun corso sono stabiliti dai singoli bandi.
2. Per accedere ai corsi master accademici di primo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello; per accedere ai corsi master accademici di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di secondo livello, ovvero titoli di laurea affini di pari livello ovvero di altro titolo equivalente. L'equipollenza di altri titoli di studio è valutata dalla commissione preposta ai fini dell'ammissione.
3. E' consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio AFAM o universitario.
4. Ai fini dell'ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi.
5. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti diplomandi e laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto per l'accesso venga conseguito in tempi compatibili con la regolare partecipazione al corso.
6. Lo status di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso i competenti uffici designati dall'Accademia.

Art.4 - Istituzione e attivazione

1. L'istituzione ed attivazione dei corsi master accademici di primo e secondo livello sono deliberate dal Consiglio Accademico.
2. La proposta deve essere formulata sulla base dei principi generali contenuti nel presente regolamento, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:
 - a) Gli obbiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;

- b) L'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
 - c) La composizione del Comitato Didattico Scientifico (CDS);
 - d) Indicazione dei nominativi componenti del CDS;
 - e) Le risorse di docenza e le strutture disponibili;
 - f) La struttura o ente cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso;
 - g) Il piano finanziario;
 - h) Schema tipo del bando per le domande di ammissione.
3. La proposta di attivazione deve essere deliberata dal C.A. entro il precedente A.A. di attivazione, per consentirne l'inserimento nell'offerta formativa generale istituzionale.
 4. Ai fini dell'attivazione il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a 15 (quindici) per un Master di primo livello e a 10 (dieci) per un Master di secondo livello. Tale limite può essere derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e l'autosufficienza finanziaria. La richiesta di deroga deve essere espressamente formulata già nella proposta di istituzione del corso.
 5. L'accesso ai Master di primo livello è consentito ai possessori di laurea o diploma accademico di primo livello o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'accesso ai Master di secondo livello è consentito ai possessori di laurea o diploma accademico di secondo livello o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. I titoli di studio all'estero se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal CDS del master, che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso.

Art.5 - Requisiti dei bandi

1. Ogni bando dei corsi master deve almeno contenere:
 - La denominazione;
 - Il livello del master;
 - Gli obiettivi formativi del master;
 - La durata del master;
 - Il numero minimo di studenti iscritti necessari allo svolgimento del master;
 - Il numero massimo di studenti ammissibili;
 - Se è consentita la frequenza di studenti "uditori";
 - I termini e le modalità per la partecipazione alla prova di accesso;
 - La sede o le sedi di svolgimento del master;
 - La data e le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
 - I titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione;
 - L'indicazione degli eventuali titoli valutabili;
 - L'ammontare della quota di iscrizione;
 - Il numero delle borse di studio, se previste, e le modalità per il loro ottenimento;
 - La presenza di eventuali finanziamenti da enti pubblici o privati;
 - Il numero dei crediti complessivi e eventualmente di quelli assegnati a ciascuna attività formativa;
 - Le modalità di svolgimento dell'attività formativa e le caratteristiche delle verifiche di profitto intermedie e della prova finale.
2. I contenuti del bando non possono essere difformi da quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il bando sottoposto alla firma del Direttore e pubblicato sul sito dell'Accademia è l'unico bando ufficiale, di conseguenza non può essere diffusa o pubblicizzata una versione diversa dall'originale, fermo restando la possibilità di pubblicare avvisi sugli organi di stampa.

4. Dal momento della pubblicazione devono trascorrere almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della presentazione delle domande.

Art.6 - Struttura amministrativa e di segreteria, ufficio Master

1. La struttura amministrativa e di segreteria del master è individuata nella struttura amministrativa e di segreteria dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.
2. In presenza di convenzioni o di deleghe specifiche, le funzioni amministrative e di segreteria possono essere esterne all'Accademia, ovvero delegate su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.7 - Organi del Master

1. Sono organi del master:
 - Il CDS del master;
 - Il Direttore del master

Art.8 - Comitato Didattico Scientifico (CDS)

1. I corsi master accademici dispongono di una struttura organizzativa e di gestione didattica denominata Comitato Didattico Scientifico, alla quale afferiscono le responsabilità medesime per tutta la durata del corso. Alla stessa struttura possono afferire più corsi master affini nei settori di perfezionamento.
2. Il CDS si compone da non meno di cinque membri, la maggioranza dei quali, docenti dell'istituzione. Esso è presieduto dal Direttore del master e dagli altri membri. Essi durano in carica per l'intero periodo del master e possono essere riconfermati per i successivi termini di svolgimento.
3. I membri del CDS vengono scelti, dal Direttore del Centro Studi e Ricerche dell'Accademia, sulla base di opportune e qualificanti esperienze professionali individuate nel settore specifico, anche esternamente.
4. Il Direttore del master viene nominato dal Direttore del Centro Studi e Ricerche dell'Accademia, sulla base di opportune e qualificanti esperienze professionali individuate nel settore specifico.
5. Il Direttore del CSR nomina uno o più tutor, se necessari, con competenze specifiche in relazione ai contenuti ed alla finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo a sostegno della didattica.

Art.9 - Direttore del Master

1. Al Direttore compete:
 - La direzione e la convocazione del CDS;
 - la responsabilità del buon funzionamento del corso;
 - l'adozione di provvedimenti di urgenza per l'attività didattica e scientifica del corso;
 - la nomina delle commissioni di selezione all'ammissione e d'esame finale;
 - la deliberazione in merito alle eventuali borse di studio;
 - il controllo del bilancio preventivo e consuntivo;
 - la valutazione finale di ammissione all'esame finale e dell'elaborato della tesi da portare in discussione alla commissione d'esame di diploma master;
 - la relazione finale sull'andamento e svolgimento del corso master e sui risultati conseguiti;
 - i rapporti con la struttura di segreteria dell'Accademia

Art.10 - Docenze

1. Il corpo docente viene designato dal CDS del master e sottoposto all'approvazione del C.A. e del C.d.A dell'Accademia, anche nelle forme di gestione del master convenzionate.
2. L'impegno didattico viene autorizzato dal CDS del master, tenendo conto della programmazione didattica dell'istituzione.
3. Il corpo docente può comprendere, oltre a docenti dell'istituzione, docenti di istituzioni italiane e estere.
4. I docenti possono essere anche esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale.

Art.11 - Quote di iscrizione. Piano finanziario. Compensi

1. I Master si auto-finanziano con le quote di iscrizione; possono fruire, inoltre, di eventuali finanziamenti da parte di enti pubblici o privati ovvero di società pubbliche o private.
2. La quota d'iscrizione al corso master è fissata nella proposta d'istituzione e non può essere inferiore all'importo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico; tale importo in via di prima applicazione e fino a nuova modifica è stabilito nella misura minima di euro 2.500,00 e massima di euro 5.000,00 per i master di primo livello e di euro 3.000,00 e massima di euro 6.000,00 per i master di secondo livello. Tali quote possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre scadenze, la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda con scadenza massima dopo quattro mesi dall'inizio del corso master, la terza dopo due mesi dalla seconda scadenza. Le tasse sono tutte dovute anche in caso di ritiro oltre il primo mese di avvio del corso, in caso di ritiro oltre il primo mese di avvio del corso le rate versate non vengono rimborsate.
3. L'amministrazione centrale dell'Accademia trattiene dai fondi a disposizione del corso le somme corrispondenti a:
 - a) Tassa regionale per il diritto allo studio
 - b) Tassa di immatricolazione e frequenza
 - c) Una quota non inferiore al 10% delle entrate, quale contributo forfettario alle spese generali e agli oneri diretti.
4. Oltre alla quota di iscrizione sono previsti i seguenti oneri a carico dello studente: euro 50 (eventuale) tassa per le procedure di ammissione e selezione; euro 100 tassa per esame finale; euro 150 per il ritiro del diploma/certificato master di primo o di secondo livello su pergamena.
5. Le attività di docenza e di tutoraggio effettuate dai docenti dell'Accademia al di fuori del monte orario di servizio, sono retribuite ai sensi delle normative contrattuali vigenti e poste a bilancio della dotazione prevista dal piano finanziario del corso ed erogate alla fine dello svolgimento del corso master medesimo.
6. Per tutte le attività di progettazione, direzione e coordinamento, svolto sia da docenti dell'Accademia di Belle Arti che da esterni il piano finanziario del master può prevedere compensi forfettari non oltre la somma complessiva di 15.000 euro lordi nei casi di particolare complessità.
7. Il compenso per i membri delle commissioni di selezione e delle commissioni d'esame finale è stabilito in euro 150 lordi a seduta.
8. Il compenso per i membri del Comitato didattico scientifico è stabilito in euro 50 lordi a seduta.
9. L'attribuzione delle attività al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori in servizio presso l'istituzione avviene previa autorizzazione del Direttore amministrativo, al di fuori dell'orario di lavoro ed in aggiunta rispetto al proprio monte ore.
10. Il CDS propone al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, i compensi dei docenti esterni coinvolti nel corso master qualora la tipologia e la valenza dei soggetti coinvolti richieda una retribuzione diversa dal tabellario consueto adottato dall'Accademia di Belle Arti di Macerata.
11. Per i master finanziati dal FSE o da altri finanziamenti dell'Unione Europea, ovvero pubblici/privati, potranno essere adottate normative specifiche di gestione economica e contabile, di retribuzione delle figure coinvolte interne ed esterne, di contribuzione degli iscritti, da stabilire di volta in volta.

Art.12 - Convenzioni

1. I corsi master accademici possono essere attivati per il raggiungimento delle finalità specifiche in collaborazione con altre istituzioni universitarie o accademiche, enti e soggetti pubblici e/o privati, sulla base di apposite convenzioni.
2. Le convenzioni individuano il titolo e la tipologia del corso, le sedi amministrativa, organizzativa e didattica, le modalità di svolgimento delle attività, gli organi del corso, nonché gli oneri a carico delle parti e la distribuzione degli impegni.
3. Le convenzioni vengono sottoscritte dal Direttore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - Copertura finanziaria dei corsi.

1. La copertura finanziaria dei master è assicurata dalle quote di iscrizione dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificatamente destinate da enti e soggetti esterni. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Accademia.

Art.14 - Valutazione dei risultati.

1. I corsi di Master sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute occupazionali degli interessati. A conclusione del corso, il Direttore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dal CDS, è portata all'esame del Nucleo di Valutazione dell'Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo.
2. Dopo tre edizioni del corso di Master, il Nucleo di Valutazione provvederà a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali.

Art. 15 - Norme finali

1. Le deroghe al presente regolamento relative ai corsi di Master svolti in convenzione con altre Istituzione italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

CORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art. 16 Corsi di Alta Formazione

1. L'Accademia promuove, ai sensi della vigente normativa, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati e con modalità a distanza, corsi di perfezionamento e di aggiornamento denominati corsi di Alta Formazione, con requisiti diversi rispetto a quelli previsti per i master. Tali corsi, pur provvedendo allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, non determinano l'attribuzione di un titolo di studio quale il master, ma possono prevedere l'attribuzione di crediti, eventualmente riconoscibili e in un corso di master, purché coerenti con le caratteristiche del master stesso. In tal caso i crediti utili riconoscibili ai fini del completamento di un corso master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, non possono essere in numero superiore a 20 crediti.
2. Per accedere ai corsi di alta formazione di cui al presente articolo i candidati devono essere in possesso del diploma accademico di primo livello o secondo livello, ovvero altro titolo di studio

affine ed equivalente secondo quanto specificato nel relativo programma.

Art.17 - Corsi di Formazione

1. L'Accademia promuove, altresì, corsi di formazione destinati sia alla promozione culturale che all'aggiornamento professionale (corsi di educazione permanente e ricorrente, attività culturali per adulti, corsi di preparazione per concorsi pubblici e corsi per l'aggiornamento professionale, corsi di aggiornamento del proprio personale) al termine dei quali possono essere attribuiti crediti formativi accademici.
2. A tali corsi possono accedere anche candidati privi di titolo di studio di livello accademico. Tuttavia qualora il corso rilasci dei crediti formativi accademici il corso deve prevedere quale requisito di accesso, almeno il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Un corso di formazione può rilasciare un numero massimo di 12 crediti formativi e la durata del corso deve essere necessariamente correlata al numero di crediti rilasciati.
4. Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento e alla frequenza riceveranno alla fine del corso un attestato di frequenza rilasciato dal Direttore.

Art.18 - Istituzione e Attivazione

1. L'istituzione di un corso di Alta formazione o di Formazione permanente e ricorrente, è deliberata dal C.A. I corsi sono istituiti con decreto del Direttore, che deve obbligatoriamente recare in allegato il programma del corso, l'indicazione dei requisiti di accesso previsti e l'eventuale numero di crediti rilasciati e la quota di iscrizione.
2. Il numero minimo degli iscritti, indispensabile per l'attivazione del corso, non può essere inferiore a 10.

Art.19 - Piano finanziario. Compensi

1. I corsi di Alta formazione e quelli di Formazione permanente e ricorrente si auto-finanziano con le quote di iscrizione e di eventuali finanziamenti da parte di enti pubblici e privati, ovvero di società pubbliche o private.
2. Per i compensi si seguono i criteri generali stabiliti per il master qualora la natura della richiesta avanzata dal C.A. in sede di approvazione non rientri nella consueta amministrazione istituzionale per il fondo incentivante e per le retribuzioni del personale esterno all'istituzione.

Art.20 - Convenzioni

1. I corsi di Alta formazione e quelli di Formazione permanente e ricorrente, possono essere attivati per il raggiungimento delle finalità specifiche in collaborazione con altre istituzioni universitarie o accademiche, enti e soggetti pubblici e/o privati, sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO III NORME COMUNI

Art.21 - Crediti formativi

1. I crediti acquisiti nel corso master di primo livello possono essere riconosciuti, previo parere favorevole dei competenti organi accademici, per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello.

2. In caso di corso master di secondo livello è possibile prevedere valutazioni di accreditamento nei corsi di formazione alla ricerca.
3. I crediti acquistati nel corso master possono essere riconosciuti per il conseguimento dei diplomi triennali e biennali, previo parere favorevole dei competenti organi accademici.
4. Il C.A., ovvero le strutture didattiche (laddove costituite) possono riconoscere crediti formativi accademici a coloro che partecipano a corsi di aggiornamento e di formazione permanente e continua.

Art.22 - Registri di accreditamento attività formativa svolta

1. Le attività formative dei corsi di master, dei corsi di alta formazione, nonché dei corsi di formazione permanente e ricorrente che rilasciano crediti, sono annotate dai docenti responsabili di ciascun modulo o insegnamento su apposito registro predisposto dall'Ufficio master, tenuto a disposizione nella sede di svolgimento delle lezioni e controfirmato dal Direttore, che provvede a restituirlo al medesimo ufficio, perché venga conservato agli atti, unitamente alla relazione sullo svolgimento del corso, entro tre mesi dalla sua conclusione.

Art.23 - Regime Transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del Decreto direttoriale di emanazione.
2. La disciplina dei corsi già attivati dovrà essere conformata alle norme del presente regolamento a decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore.

Macerata 14 aprile 2025

Il Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Macerata

Prof. Giovanni Dessì